

Semestrale Anno VII - n. 2-2012 **luglio-dicembre** 

ISSN 1970-5301



# Diritto e Religioni

Semestrale

Anno VII - n. 2-2012

## Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

#### Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI
M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

### Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI G. Bianco P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali S. Testa Bappenheim

V. Maiello A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Giovanni Neri, Personalità, rappresentanza, fini ed attività negli enti della Chiesa, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 224.

Il tema degli enti ecclesiastici e della loro personalità giuridica ha costituito, sin dalle origini della scienza del diritto ecclesiastico, uno degli aspetti di maggiore importanza dell'intera disciplina. La dottrina ecclesiasticistica sviluppatasi in materia di enti forniva un contributo determinante per l'evoluzione di concetti quali quello di soggettività giuridica, di persona giuridica ed ente, e di tali approdi si giovavano le altre branche del sapere giuridico. Con il presente lavoro, Giovanni Neri ribadisce questa centralità del diritto ecclesiastico rispetto alle altre scienze giuridiche, perché le multiformi esperienze associative e fondatizie che maturano nel diritto canonico – scrupolosamente analizzate dall'A. – unitamente alla necessità di conclamare e regolare la loro esistenza nel diritto dello Stato, mettono il diritto ecclesiastico in una posizione privilegiata rendendolo, citando lo Jemolo, «l'osservatorio migliore» ai fini di una lucida disamina di siffatti fenomeni. Senza dubbio, l'opera recensita si rivela particolarmente efficace, risultando di notevole utilità per la piena comprensione ed approfondimento della vita degli enti della Chiesa e del loro funzionamento nell'ordinamento canonico e statuale.

Il volume è strutturato in una parte generale ed in una parte speciale, e si apre con un itinerario storico dell'evoluzione del concetto di "ente" e "persona giuridica", a partire dal diritto romano fino ai giorni nostri. Il concetto di "ente ecclesiastico", è ritenuto, a ragione, doppiamente generico perché tanto il termine "ente" quanto l'aggettivo "ecclesiastico" necessiterebbero di ulteriori specificazioni. Al riguardo, l'A. sostiene che non debba considerarsi «ecclesiastico ogni ente che abbia...un fine ecclesiastico» (p. 66). Tale

formulazione, seppur sostanzialmente condivisibile, tuttavia, non appare particolarmente felice perché tende a svuotare l'aggettivo "ecclesiastico" di quel significato che la dottrina ecclesiasticistica gli ha faticosamente attribuito, nel senso di qualificazione di derivazione statuale, derivante da un accertamento di volta in volta discrezionalmente effettuato, non scaturente, al contrario, da una presunta ed intrinseca ecclesiasticità dell'ente. L'A. utilizza impropriamente il termine "fine ecclesiastico" come sinonimo di "fine di religione o di culto": sarebbe stato sicuramente più opportuno esprimersi in altri termini, poiché l'ente che persegue fine di religione o di culto non è necessariamente ecclesiastico.

Allo stesso modo non appare priva di imprecisioni l'affermazione secondo cui, nel diritto della Chiesa, «ogni ente che viene ad esistere è necessariamente ecclesiastico, il che vale a dire con un fine ecclesiastico» (p. 67). Al contrario di quanto sostiene l'A., ogni ente che viene ad esistere nel diritto della Chiesa non è per questo necessariamente ecclesiastico. Senza tenere sottaciuto che l'aggettivo ecclesiastico, lungi dal riferirsi ai soli enti della Chiesa, vada utilizzato anche in collegamento agli enti delle confessioni acattoliche, occorre distinguere nettamente tra ente ecclesiastico ed ente solamente religioso, evitando di utilizzare queste espressioni come sinonimi. Infatti l'ente ecclesiastico (cattolico) è quell'ente che, pur conservando un legame strutturale con l'ordinamento canonico, in quanto eretto o approvato dall'autorità ecclesiastica, esiste nello Stato, in quanto da esso riconosciuto come persona giuridica qualora eserciti finalità di religione e di culto in via costitutiva ed essenziale, e non è un caso che nello stesso *Codex iuris* canonici non si faccia uso dell'aggettivo "ecclesiastico". Inoltre talvolta sono gli stessi enti religiosi, che pur perseguono istituzionalmente il fine di religione e di culto, a non voler chiedere allo Stato di essere riconosciuti come persone giuridiche, preferendo condurre la propria esistenza al livello di enti di fatto. A dire il vero, l'A. nel prosieguo della trattazione mostrerà una maggiore precisione terminologica ed indicherà in modo distinto gli enti ecclesiastici da quelli confessionali, mitigando così la portata dei rilievi addotti.

La parte speciale, suddivisa in due capitoli dedicati rispettivamente alle finalità ed alle singole tipologie di enti (cap. IV) ed alle attività degli enti (cap. V), passa in rassegna le finalità degli enti ecclesiastici, senza mancare di evidenziare le imprecisioni della normativa (la legge n. 222/1985). Non si può non aderire alle perplessità dell'A. sull'impiego, fatto nella legislazione pattizia. del «termine attività come sinonimo di finalità», quando al contrario la «finalità di un ente è l'attività in fieri, cioè nel momento propulsivo, mentre attività nel suo più corretto significato attiene al momento in cui la finalità istituzionale si svolge nel concreto» (p. 95). L'art. 20 Cost. viene opportunamente letto in tutte le sue potenzialità, nel senso di estenderlo anche a quegli enti di fatto di religione e di culto, che non intendono «organizzarsi secondo i dettami dell'ordinamento canonico» (p. 156). Interessante è anche il cenno ai movimenti ecclesiali, ritenuti «punti di riferimento per uno sviluppo più ampio del fenomeno associativo voluto ed incrementato dalla Chiesa dopo il Concilio Vaticano II» (pp. 146-147).

La parte finale dell'opera indaga il rapporto tra enti ecclesiastici ed Onlus, e la possibilità di assoggettare a fallimento l'ente ecclesiastico imprenditore. Al riguardo l'A. sostiene che il fallimento non sia causa automatica di estinzione dell'ente ecclesiastico, producendo soltanto una riduzione della sua identità giuridica per tutta la durata della procedura concorsuale.

In conclusione, l'opera si fa apprezzare per il suo taglio che assume, soprattutto nella sua parte finale, immediati risvolti pratici, proprio perché, come ravvisa l'A., non c'è «nulla di più falso o inesatto» che considerare «gli enti canonici come soggetti di diritto avulsi dalla realtà quotidiana. Gli enti canonici sono presenti nella nostra società e sono parte integrante della stessa » (p. 215). A conferma di queste parole, aggiungo, basti pensare al recente caso della Curia diocesana di Bologna che si è trovata ad ereditare, per espressa disposizione testamentaria dell'azionista di maggioranza, il controllo della società multinazionale FAAC, nota produttrice di sistemi di automazione e controllo degli accessi. Ebbene la Curia, anziché vendere la propria quota ai soci di minoranza francesi di Somfy, ha immediatamente posto il suo avvocato alla presidenza della società, dichiarando di voler continuare l'attività del benefattore in totale aderenza alle sue ultime volontà. In altre parole, mai come in questo momento storico, appare necessario riflettere sui nuovi orizzonti delle finalità e delle attività negli enti della Chiesa e sui confini tra ente ecclesiastico e persone giuridiche lucrative. Anche in questo senso l'opera recensita costituisce spunto e stimolo per ulteriori riflessioni.

Fabio Balsamo

Raffaele Pascali, La parabola dell'assistenza spirituale alla Polizia di Stato (nella critica delle fonti), Giappichelli, Torino, 2012, pp. 199.

Oltre che al fine di isolarne gli aspetti problematici, il tema dell'assistenza spirituale alla Polizia di Stato viene utilizzato da Raffaele Pascali come punto di osservazione delle dinamiche, sempre vive, che muovono e affollano il mondo del diritto, e del diritto ecclesiastico in particolare. In effetti, questa impostazione, ben presto si rileva particolarmente felice, sia per la penuria di saggi, spesso incentrati sull'assistenza spirituale in generale, che